

Liberalità. La circolare delle Entrate sulla voluntary chiarisce il trattamento tributario generale

Donazioni indirette, al Fisco la scoperta frutta l'8 per cento

Confermata le franchigia a seconda della parentela

Con la circolare 30/E dell'11 agosto 2015 l'agenzia delle Entrate ha affrontato esplicitamente, per la prima volta, il tema della tassazione delle donazioni "indirette". La circolare è in effetti emanata in materia di voluntary disclosure, ma da essa emergono importanti considerazioni anche riguardo alle **donazioni indirette** che siano poste in essere in Italia e che non abbiano nulla a che fare con la voluntary disclosure. Se la tassabilità delle donazioni indirette non ci sono particolari dubbi (esse sono infatti più volte menzionate dalla legge: nell'articolo 1, commi 1 e 4, nell'articolo 55 e nell'articolo 56-bis, Dlgs 346/1990, il Testo unico dell'imposta di donazione) il problema è come effettuarla.

È chiaro anzitutto, poiché lo dice la legge stessa (articolo 1, comma 4-bis, Dlgs 346/1990), che l'imposta di donazione non si applica nel caso di donazione indiretta che sia "collegata" ad atti che abbiano a oggetto il trasferimento di immobili o aziende per i quali siano dovute l'imposta di registro proporzionale o l'Iva (in questa previsione rientra, ad esempio, il caso del padre che paga la casa comprata dal figlio e a questi intestata, in quanto la compravendita immobiliare è, appunto, un atto per il quale si scontano o l'imposta di registro proporzionale o l'Iva). Occorre però prestare attenzione al fatto che in questa previsione agevolativa non sono compresi gli atti che abbiano a oggetto quote o azioni di società.

Meno chiaro è quale sia l'imposta applicabile alle donazioni indirette diverse da quelle citate, per le quali l'imposta non si applica, in quanto l'articolo 56-bis, Dlgs 346/1990, che sarebbe preposto a tassarle, dispone:

- l'aliquota del 7% per la donazione che «risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi» e che determini (da sola o unitamente a donazioni già ricevute in passato dal medesimo beneficiario) un «incremento patrimoniale» superiore a 350 milioni di lire;
- le aliquote del 3,5 e 7% (a seconda della più o meno stretta parentela tra donante e donatario) con una franchigia onnipresente di 350 milioni di lire per il caso della registrazione "volontaria" della donazione indiretta (e cioè al di fuori della "confessione" che avvenga nel corso di un accertamento).

Si parla di registrazione "volontaria", a proposito delle donazioni indirette proprio perché esse non si vedono se non sono "confessate", in quanto: o sono effettuate con atti non soggetti a registrazione (ad esempio: il padre che paga il debito del figlio e rinuncia a riscuotere il credito di regresso verso il figlio) o sono "occultate" dalla forma esteriore dell'atto sottoposto a registrazione (ad esempio: viene registrata una compravendita di azioni che ha, come sottostante, una donazione di denaro occorrente per pagare il prezzo della compravendita: il fisco non vede questa donazione – a meno che non sia il contribuente a denunciarla – in quanto esteriormente l'atto sottoposto a registrazione esplicita solo un contratto di compravendita).

Le aliquote e le franchigie appena citate sono del tutto anacronistiche in quanto erano quelle vigenti (da quando vennero introdotte con legge 342/2000) fino al momento in cui l'imposta di successione venne abolita (legge 383/2001); esse sono state acriticamente "resuscitate" quando l'imposta di successione venne nuovamente istituita (DI 262/2006) con il discutibile metodo di richiamare in vita la stessa normativa che era stata abrogata, con poche variazioni. Talmente anacronistiche dall'aver sollecitato anche la non infondata idea che un richiamo in vita dell'imposta di successione in modo fatto così grezzo significasse l'abrogazione stessa della tassazione delle donazioni indirette, perché appunto prive di un adeguato corredo normativo.

CORRELATI

Sui cellulari reverse charge da aprile

Gli incroci pericolosi delle riforme

L'abc del milleproroghe

L'abc del Conto Energia per il fotovoltaico

L'abc della Finanziaria 2007

Ora, dunque, la circolare 30/E afferma invece che la predetta normativa deve oggi essere letta in armonia con quella che dispone le aliquote e le franchigie attualmente vigenti, con l'effetto che la donazione indiretta oggi dovrebbe essere tassata:

a) con l'aliquota dell'8% (con la franchigia di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila euro a seconda dei casi), se la donazione emerge nel contesto di un accertamento in cui il contribuente sia coinvolto (e senza sanzioni);

b) con le aliquote del 4, 6 o 8% (a seconda dell'esistenza di un rapporto di parentela tra donante e donatario e del suo grado) e con le relative franchigie di 1,5 milioni, 1 milione o 100 mila euro, se invece si tratta di una donazione indiretta registrata volontariamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Il chiarimento. Un caso frequente è un acquisto da parte del figlio pagato dai genitori

Per il regalo non serve l'atto scritto

Sono **donazioni indirette** tutti quegli atti diversi dalle **donazioni "formali"** (vale a dire, diversi dalle donazioni di cui all'articolo 769 del Codice civile, per le quali è indispensabile – a pena di nullità – la presenza del notaio) il cui effetto è quello di raggiungere comunque il medesimo risultato cui si giungerebbe con una donazione "formale": e cioè l'impovertimento del donante, l'arricchimento del donatario, la mancanza del pagamento di un corrispettivo da parte del donatario a favore del donante.

Nella circolare 30/E l'agenzia delle Entrate, al fine della loro tassazione, qualifica le donazioni indirette come «quegli atti di disposizione» di natura liberale «non formalizzati in atti pubblici» e come «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)». Si tratta però di una definizione non esaustiva, perché le donazioni indirette possono indifferentemente derivare da «atti scritti» o «non scritti»; importante è però notare che le Entrate intendono che la tassazione della donazione indiretta si abbia anche nel caso in cui essa derivi da un atto «non scritto» (quando invece l'imposta di donazione e l'imposta di registro sono impostate sul rigoroso presupposto che per la tassazione deve esistere una scrittura).

Il caso classico è quello dei genitori che pagano il prezzo della casa comprata dal figlio: si tratta di una donazione indiretta dell'immobile in quanto si giunge al medesimo risultato che si avrebbe se i genitori comprassero la casa, pagandone il prezzo, e poi la donassero al figlio; l'atto compiuto dai donanti è, in apparenza, il pagamento del prezzo di una compravendita da parte di un terzo diverso dall'acquirente, mentre, sostanzialmente, si ha il risultato di un arricchimento del patrimonio del figlio (mediante l'acquisto di un immobile da parte sua) senza alcun suo esborso.

Un'altra serie di ipotesi qualificate come donazioni indirette nella giurisprudenza più recente è esemplificata nella tabella a fianco. Nella realtà concreta non è facile discernere il caso della donazione indiretta da quello della donazione nulla oppure da quello del «semplice» finanziamento. Infatti, se Tizio bonifica a Caio la somma di 500 mila euro:

- a) si potrebbe avere un finanziamento, se Caio è tenuto a restituire i soldi ricevuti, con o senza interessi (e si avrebbe poi una donazione indiretta del denaro se Tizio rinunciassero al credito verso Caio o lo lasciasse volutamente prescrivere);
- b) si ha una donazione indiretta (dell'immobile) se la dazione del denaro è stata effettuata da Tizio per spirito di liberalità nei confronti di Caio, affinché questi lo usasse per comprarsi una casa;
- c) si ha una donazione nulla per mancanza di forma (e cioè dell'atto pubblico stipulato in presenza di due testimoni) nei casi diversi dai precedenti, con la conseguenza che chi ha dato il denaro potrebbe pretendere la restituzione dell'indebito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Bus.

CORRELATI

Trust, sui beni scatta la donazione

Per il futuro decisive le alleanze con le imprese

In conservatoria anche il «titolo» sarà inviato su file

Il denaro donato registrato nell'atto

Donazioni, il no delle fiduciarie all'Agenzia delle entrate